

L'AMMINISTRAZIONE SAPEVA

«NEL 2005, PUR CONOSCENDO LA POTENZIALE PERICOLOSITÀ DELLA STRUTTURA, IL COMUNE SI LIMITÒ A MODESTI LAVORI PER 30MILA EURO»

IL «J'ACCUSE» DEL GIUDICE RAIMONDO

SILIANI EBBE UNA «SOSTANZIALE INDIFFERENZA RISPETTO A PROBLEMATICHE SULLA SICUREZZA CHE PURE GLI ERANO STATE SOTTOPOSTE»

IL DIRIGENTE DELLA CULTURA

«GHERPELLI NON IGNORAVA CHE IL FORTE ERA FRA LE PRIORITÀ DA GESTIRE». FRUSI ASSOLTO PERCHÉ NON AVEVA INCARICHI



LA STRUTTURA
ERA UN'INSIDIA

«Molteplici fattori di rischio: la scarsissima illuminazione, la particolare conformazione di camminamenti e muretti, le fronde sul bastione»

di GIGI PAOLI

«LUCA RASO morì dopo un volo di otto metri e 50 centimetri. Ad avviso di questo giudice l'area in cui avvenne il tragico fatto costituiva una vera e propria insidia per molteplici fattori di rischio: la scarsissima illuminazione, la particolare conformazione sia dei camminamenti che dei muretti e, infine, la presenza di fronde che fuoriuscivano dal bastione. L'insidia era determinata dal fatto che dal terrapieno in cui Luca si trovava non era immaginabile, proprio perché non chiaramente visibile, che al di là del camminamento vi fosse un precipizio di più di otto metri, uno spazio vuoto, anziché un altro

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
A giugno furono condannati a un anno l'ex assessore Siliani e a dieci mesi il dirigente comunale Gherpelli

prato, simile a quello ove era sdraiato e a quelli adiacenti». La tragedia dello studente romano precipitato da un bastione del Forte Belvedere la sera del 2 settembre 2006 è racchiusa in queste righe, estratte dalle cinquanta pagine di motivazioni della sentenza con cui il giudice Susanna Raimondo, nel giugno scorso, ha condannato per omicidio colposo a un anno di reclusione l'ex assessore alla cultura del Comune, Simone Siliani, e a 10 mesi l'allora capo della direzione cultura del Comune, Giuseppe Gherpelli; assoluzione, invece, per il terzo imputato, il perito tecnico Ulderigo Frusi.

ASSODATO che Luca, quella sera, non era sotto l'effetto di alcol o altre sostanze e provato dalle testimonianze dei suoi amici che non aveva tenuto alcun «comportamento incauto, imprudente o del tutto imprevedibile», il giudice Raimondo è stato invece durissimo con il Comune:

Morte al Forte Belvedere

«Fu colpevole inerzia»

Dure accuse al Comune per l'incidente del 2006

«A fronte della conoscenza della potenziale pericolosità della struttura — si legge nelle motivazioni — quantomeno in quell'area specifica e in orario notturno, nonché della necessità di soluzioni tecniche complesse e onerose, il Comune di Firenze si limitò nel 2005 a realizzare soltanto modesti lavori» per la spesa complessiva di soli 30mila euro. E la responsabilità è da attribuirsi all'assessore Siliani, alla sua «condotta di colpevole inerzia»: «Emerge dalle richiamate evidenze istruttorie — prosegue il giudice Susanna Raimondo — un atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto alle problematiche sulla sicurezza, che pure gli erano state chiaramente sottoposte e che, quindi, non avevano per lui alcun carattere di imprevedibilità o di imponderabilità».

UGUALMENTE dura l'analisi della posizione del dirigente comunale Gherpelli: «Risulta dagli atti di causa che il Gherpelli non ignorava la pericolosità di uno dei luoghi più caratterizzanti della città di Firenze e perciò tra le priorità da gestire. L'architetto Cini, a domanda del pm se il Gherpelli fosse informato delle problematiche sulla sicurezza al Forte, ha dichiarato: 'Ma con Gherpelli c'erano le riunioni mi sembra settimanali di tutta la direzione in cui si parlava di vari problemi...tra cui anche di questo. Quindi il problema che c'era lui lo sapeva... Si sapeva tutti'. La condotta del dirigente, pertanto, fu caratterizzata da «colpevole omissione». Perché, invece, Frusi viene assolto? «Perché il suo mandato, come da incarico scritto della Firenze Mostre Spa, si limitava solo alla sicurezza antincendio. Mai ebbe alcun tipo di incarico, nemmeno di consulenza, da parte del Comune di Firenze in relazione al Forte di Belvedere».

MOTIVATA, infine, la differenza di pena di due mesi fra Gherpelli e Siliani, «la cui condotta è maggiormente censurabile rispetto al coimputato, perché egli venne meno all'obbligo di tutela dell'interesse pubblico che spettava, in primo luogo, proprio all'organo di indirizzo politico»

